

DELIBERA N. 53/12/CIR

ARCHIVIAZIONE DELLA CONTROVERSIA TELEUNIT S.P.A./ TELECOM ITALIA S.P.A. IN MATERIA DI CONTRIBUTI DI ATTIVAZIONE ADSL

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per le Infrastrutture e le Reti del 3 maggio 2012;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l’art.1, comma 6, lettera a), n. 9;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche (di seguito *“Codice”*);

VISTO il regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica, approvato con delibera n. 352/08/CONS del 25 giugno 2008 (di seguito *“Regolamento”*);

VISTA l’istanza pervenuta alla Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica (di seguito la *“Direzione”*) in data 15 luglio 2011, acquisita al protocollo Agcom n. 42021 del 10/8/2011, e successivamente perfezionata con l’invio della nota prot. Agcom n. 46557 del 14/9/11, con la quale la società Teleunit S.p.A. (di seguito *“Teleunit”*) ha chiesto l’intervento dell’Autorità per l’avvio di un procedimento volto alla definizione della controversia con la società Telecom Italia S.p.A. (di seguito *“Telecom”*) in tema di contributi di attivazione ADSL;

VISTA la nota del 28/9/11, prot. Agcom n. 50221, con la quale la Direzione ha comunicato alle parti, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento, l’avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia, convocando le parti medesime in prima udienza, tenutasi in data 28 ottobre 2011;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la nota della Direzione del 7/2/12, prot. Agcom n. 6091, con la quale, conclusa la fase istruttorie del procedimento, venivano convocate le parti in audizione, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, in data 1 marzo 2012, dinanzi alla Commissione per le Infrastrutture e le Reti dell’Autorità, ai fini della definizione della controversia;

VISTE le comunicazioni di Teleunit e Telecom, rispettivamente acquisite ai prot. Agcom n. 8257 del 21/2/12 e n. 8446 del 21/2/12, a mezzo delle quali le parti

rappresentavano all'Autorità la volontà di effettuare un ulteriore tentativo di conciliazione e, pertanto, richiedevano il differimento dell'audizione fissata per il giorno 1 marzo u.s.;

VISTI gli esiti della riunione del 22 febbraio 2012, con cui la Commissione per le Infrastrutture e le Reti, preso atto di quanto comunicato dalle parti in ordine alla volontà delle stesse di effettuare un ulteriore tentativo di conciliazione, ha disposto il differimento dell'udienza al 29 marzo u.s., richiedendo altresì agli Uffici di assistere le parti nella definizione dell'accordo;

VISTA la nota della Direzione del 23 febbraio 2012, prot. Agcom n. 8983, con la quale veniva comunicato alle parti l'accoglimento da parte della Commissione per le Infrastrutture e le Reti della suddetta richiesta di differimento dell'audizione del 1 marzo u.s. e, pertanto, le medesime parti venivano convocate dinanzi la Commissione stessa per il giorno 29 marzo u.s.;

VISTI i verbali di audizione delle parti, svolte presso la Direzione, rispettivamente in data 12 e 21 marzo 2012;

VISTI gli esiti della riunione del 29 marzo 2012, con cui la Commissione Infrastrutture e Reti, alla luce della disponibilità rappresentata dalle parti al raggiungimento di un accordo transattivo, ha disposto un ulteriore aggiornamento dell'udienza;

VISTE le note di Telecom e di Teleunit del 2 maggio u.s., rispettivamente acquisite ai prot. Agcom nn. 20548 del 2/5/2012 e 20878 del 3/5/12, con cui le parti hanno comunicato all'Autorità il raggiungimento di un accordo transattivo del contenzioso in essere; in particolare Teleunit, nella citata nota del 2 maggio, in ragione dell'intervenuto accordo con Telecom, formulava espressamente istanza di revoca e archiviazione del procedimento relativo alla presente controversia;

PRESO atto del mancato interesse delle parti alla prosecuzione del procedimento in oggetto e RITENUTO, pertanto, venuto meno il presupposto a fondamento di un intervento dell'Autorità a definizione della controversia in oggetto;

UDITA la relazione del Commissario Stefano Mannoni, relatore ai sensi dell'art. 29 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1 (Archiviazione)

1. Il non luogo a procedere alla definizione della controversia della società Teleunit S.p.A. con Telecom Italia S.p.A. in materia di contributi di attivazione ADSL di cui in premessa e ne dispone l'archiviazione ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Regolamento.

Articolo 2
(Disposizioni Finali)

1. La presente delibera è notificata alle società Teleunit S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.
2. Ai sensi dell'art. 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.
3. Ai sensi dell'art. 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive integrazioni e modificazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Napoli, 3 maggio 2012

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Stefano Mannoni

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola